



COMUNE DI RIPOSTO
PROVINCIA DI CATANIA

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE
ALLA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI***

Approvato con deliberazione C.C. n° 036 del 25/03/2003

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI
DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI**

Art. 1

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento per chiosco si intende un manufatto isolato generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Amministrazione comunale.

2. Il chiosco deve avere dimensioni contenute e comunque tali da non consentire l'accesso agli acquirenti all'interno di esso.

3. Le domande per la concessione di spazi pubblici per chioschi possono essere presentate da soggetti singoli o associati e devono essere corredate dai seguenti atti:

- 1) progetto di massima del chiosco, comprensivo di tutti gli elaborati previsti dal vigente regolamento edilizio;
- 2) dichiarazione di impegno a gestire direttamente il chiosco e ad avvalersi di dipendenti assunti nelle forme di legge o di collaboratori associati nella gestione con scrittura avente data certa;
- 3) dichiarazione di possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di vendita.

Art. 2

1. L'accoglimento della domanda di spazi pubblici per chioschi è istruita dal funzionario responsabile ed è sottoposta per la formulazione del relativo parere alla Commissione edilizia comunale.

2. La Commissione edilizia deve formulare il proprio parere nel termine di un mese, decorso il quale si prescinde dal parere.

3. La domanda di concessione deve essere valutata con riferimento all'esigenza della viabilità e all'esigenza dei cittadini di godere dell'area circostante a quella oggetto della domanda.

Art. 3

1. Non è consentito concedere più spazi nella medesima piazza o nel medesimo giardino.

2. In ogni caso non possono essere realizzati chioschi nelle seguenti aree:

- a) Piazza S. Pietro
- b) Piazza Matteotti
- c) Largo Bagni
- d) Piazza Scarcella
- e) Sagrato delle Chiese
- f) Parcheggio adiacente all'ex Ostello della Gioventù
- g) Parcheggio lungo la strada 23 Torre-Archi

3. Il divieto di cui alla lettera f) del comma precedente riguarda solo l'attuale parcheggio.

4. Possono essere concesse per la realizzazione di chioschi anche le aree individuate per la vendita stagionale estiva dal regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici.

5. La concessione per la realizzazione di chioschi delle aree di cui al comma precedente comporta la cessazione dell'efficacia delle disposizioni con essa incompatibili.

6. Non è consentita la realizzazione di verande a chiusura di spazi per tavoli e sedie.

Art. 4

1. Il funzionario responsabile nell'ipotesi di più domande è tenuto a procedere, con atto adeguatamente motivato, ad una valutazione comparativa con riferimento ai curricula presentati dagli istanti. A tal fine può chiedere agli istanti di integrare la documentazione presentata.

Art. 5

1. La concessione non può avere durata maggiore di anni 15. Alla scadenza del termine il manufatto resta di proprietà del Comune che non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Ove il Comune chieda la rimozione del chiosco, questo deve essere demolito nel termine di un mese dalla richiesta a cura e spese della ditta concessionaria.